

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CURA DEL TABAGISMO.

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo, al fine di ridurre i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo. Attraverso il Piano regionale di intervento triennale, predisposto dalla Giunta entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, vengono previsti interventi intersettoriali concernenti:

- la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;
- la cura ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per smettere di fumare e la collaborazione dei medici di medicina generale;
- il rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e di lavoro.

La definizione di accordi per l'attuazione di tali interventi, realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, viene promossa dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

Tale legge, al fine di promuovere la totale assenza di fumo, prevede alcune disposizioni specifiche relative a diversi ambiti:

- nelle strutture sanitarie, allo scopo di promuovere la salute dei pazienti, per motivi d'igiene e di decoro ambientale, il divieto di fumo viene esteso anche alle aree aperte limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate e segnalate; inoltre, per garantire il rispetto di tale divieto, vengono previste iniziative informative e formative da parte delle Aziende sanitarie, nei confronti del personale;
- nelle scuole, vengono previste azioni informative ed educative volte a sensibilizzare gli studenti ed il personale docente e non, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse;
- nei luoghi di lavoro, vengono stabilite, accanto al controllo sul rispetto del divieto di fumo, apposite azioni informative per i lavoratori;
- negli esercizi di ristoro, viene prevista la collaborazione attiva degli esercenti, supportata da opportune iniziative informative.

Inoltre, al fine di rendere effettiva l'assenza di fumo nei servizi sanitari, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e all'interno di esercizi pubblici, vengono attribuiti ai datori di lavoro obblighi relativi all'osservanza del divieto di fumo, alla garanzia di una adeguata informazione sui rischi per la salute derivanti dal fumo, al rispetto dei requisiti impiantistici, previsti dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, per le eventuali aree riservate ai fumatori.

- Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle disposizioni contenute nella legge, sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Unità sanitarie locali. Si tratta di sanzioni amministrative i cui proventi sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, le quali, annualmente, fornendo il relativo rendiconto, ne devolvono il 30% ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni della legge.

